

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

Danubio Infortuni

Condizioni Generali di Assicurazione

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del glossario, unitamente al DIP ed al DIP aggiuntivo, costituiscono il - Set Informativo - che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

INDICE

Glossario	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	6
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	6
Art. 2 - Esclusioni	6
Art. 3 - Persone non assicurabili e limiti d'età	7
Art. 4 - Limite catastrofale per evento	7
Art. 5 - Rischio volo	7
Art. 6 - Rischio guerra	8
Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente / Assicurato	8
Art. 8 - Limiti territoriali	8
Art. 9 - Altre assicurazioni	8
Art. 10 - Forma delle comunicazioni	8
Art. 11 - Variazione del Rischio	8
Art. 12 - Variazione della persona del Contraente	9
Art. 13 - Morte - Beneficiari	9
Art. 14 - Morte Presunta	9
Art. 15 - Invalidità Permanente	9
Art. 16 - Cumulo di indennità	10
Art. 17 - Denuncia del sinistro	10
Art. 18 - Facoltà di Recesso	10
Art. 19 - Controversie	11
Art. 20 - Proroga dell'Assicurazione	11
Art. 21 - Pagamento del Premio – decorrenza dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione	11
Art. 22 - Oneri fiscali	11
Art. 23 - Rinuncia alla rivalsa	11
Art. 24 - Foro Competente	12
Art. 25 - Rinvio alle norme di legge	12
CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE VALIDE ED OPERANTI	12
Art. 1 - Esposizione agli elementi	12
Art. 2 - Limitazione relativa alle ernie	12
Art. 3 - Commorienza dei coniugi	12
Art. 4 - Supervalutazione della Invalidità Permanente superiore al 60%	12
Art. 5 - Spese di rimpatrio	12
Art. 6 - Rimpatrio della salma	13
Art. 7 - Danno estetico	13
Art. 8 - Pratica sportiva	13
Art. 9 - Buona Fede	13
Art. 10 - Franchigia	13
Art. 11 - Poliomielite – Meningoencefalite	13
SEZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA	14
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	14
Art. 2 - Definizione di malattia	14
Art. 3 - Definizione di Invalidità Permanente da Malattia	14
Art. 4 - Criteri di liquidazione	14
Art. 5 - Esclusioni	14



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



VIENNA INSURANCE GROUP

Art. 6 - Limiti di età.....	15
Art. 7 - Denuncia della Malattia.....	15
Art. 8 - Criteri di indennizzabilità.....	15
Art. 9 - Procedura per la liquidazione dell'indennità.....	15
Art. 10 - Non cumulabilità della presente garanzia con quella prestata con Polizza infortuni.....	15
Art. 11 - Rinvio alle condizioni della Polizza infortuni.....	16
Art. 12 - Modifica dei premi di polizza in corso di contratto.....	16
INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	17



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Glossario

Ai fini dell'Assicurazione le Parti hanno convenuto di adottare le definizioni che seguono.

Apparecchio gessato	mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in Istituto di cura.
Area Riservata/Clienti	Area personale, dove collegandosi al sito www.donauassicurazioni.it ; ed effettuata la registrazione, è possibile consultare la propria posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali.
Assicurato	la persona fisica in favore della quale é prestata l'Assicurazione; in particolare si intendono la persona fisica "conducente del veicolo" purché dotata delle necessarie abilitazioni di legge e dei passeggeri trasportati con conseguente ripartizione delle somme assicurate fra il numero di posti previsti dal libretto di circolazione e il numero di persone effettivamente trasportate.
Assicurazione o Contratto	il Contratto di Assicurazione.
Beneficiario	gli aventi diritto alla prestazione della Società qualora si verifichi il rischio assicurato.
Conducente	La persona fisica che si trova alla guida del veicolo, purché prescritta della necessaria abilitazione.
Consumatore	la persona fisica che conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale che svolge.
Contraente	la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato.
Day – Hospital	la degenza in Istituto di cura a regime esclusivamente diurno.
Franchigia	parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato (la franchigia può essere espressa in giorni o in percentuale).
Guerra	si intende guerra, dichiarata o meno, ovvero ogni attività di guerra, incluso l'uso della forza militare da parte di uno stato sovrano per raggiungere fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o qualsiasi altro scopo.
Inabilità Temporanea	perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere regolarmente la propria attività professionale principale e secondaria come dichiarate.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Infortunio	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, l'Invalidità Permanente o l'Inabilità Temporanea.
Intermediario	il broker o l'agente regolarmente iscritto al relativo albo professionale.





VIENNA INSURANCE GROUP

Invalidità permanente	perdita definitiva o anatomica o funzionale di organi o arti o parte di questi.
Istituto di cura	ogni ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati dalle competenti Autorità e in base ai requisiti di legge, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera; non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Malattia	ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Polizza	il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Ricovero	la degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento.
Rischio	la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Set informativo	Insieme della documentazione informativa predisposta dalla Compagnia ai sensi del regolamento IVASS n. 41/2018, da consegnare al potenziale cliente e costituito da: DIP, DIP aggiuntivo e condizioni di assicurazione comprensive del glossario.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

È considerato Infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza diretta ed esclusiva, abbiano determinato la morte, l'Invalidità permanente oppure l'Inabilità Temporanea.

L'Assicurazione copre gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'espletamento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate, oppure nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Il cosiddetto "rischio in itinere" si intende compreso nelle attività professionali e si intende come definito e disposto dal Decreto Legislativo n. 38/2000.

Sono considerati Infortuni compresi nell'Assicurazione:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione di sostanze, le affezioni e gli avvelenamenti conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti;
- c) l'annegamento, l'assideramento o il congelamento;
- d) i colpi di sole, di calore o di freddo e le folgorazioni;
- e) le lesioni (esclusi gli infarti);
- f) le conseguenze di scariche elettriche o da contatto con sostanze corrosive;
- g) le distorsioni di articolazioni come stiramenti e strappi a muscoli, nervi, legamenti e capsule di arti o colonna vertebrale a seguito di improvviso scostamento da processi motori preordinati;
- h) le conseguenze dirette di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni, maremoti, frane valanghe e slavine. In caso di Sinistro che colpisca più persone assicurate, l'esborso massimo della Società non potrà comunque superare la somma stabilita per i sinistri catastrofici;
- i) quelli sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza;
- j) quelli subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- k) le azioni di dirottamento o di pirateria aerea;
- l) quelli conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana e per legittima difesa;

Sono altresì compresi nella copertura assicurativa:

- in parziale deroga dell'Art. 1900 del Codice Civile, gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato;
- in parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato attivamente.

Se al momento dell'Infortunio l'Assicurato non era fisicamente integro e sano **sono indennizzabili** soltanto le **conseguenze che si sarebbero** comunque verificate **qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.**

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi dalla presente Assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dall'uso e/o guida di mezzi di locomozione aerei e/o subacquei nonché dal loro uso in qualità di membro dell'equipaggio;***
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni di legge vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi il documento entro tre mesi;***
- c) da ubriachezza alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione;***
- d) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;***



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- e) da operazioni chirurgiche, cure mediche o accertamenti non resi necessari da Infortunio;
- f) da reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato;
- g) da eventi connessi allo stato di Guerra, dichiarata o non dichiarata, Guerra civile, insurrezioni a carattere generale, salvo quanto previsto dall'Art. 6) delle Condizioni Generali. Sono comunque escluse guerre nucleari, chimiche e batteriologiche;
- h) dall'arruolamento volontario, dal richiamo per mobilitazione e/o per motivi di carattere eccezionale;
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche;
- j) dalla pratica (competizioni, allenamenti e prove) di qualsiasi sport esercitato professionalmente e di quelli seguenti anche a titolo non professionale: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali comportanti contatto fisico, speleologia, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala di Monaco, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, skeleton, rugby, football americano, kite-surfing, canyoning, rafting, arrampicata libera, salto con elastico, immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio o sport aerei in genere;
- k) da competizioni, prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo;
- l) dalla partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche);
- m) dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti uso di veicoli o natanti a motore;

Art. 3 - Persone non assicurabili e limiti d'età

L'Assicurazione non copre le persone affette da: **alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività** ove già diagnosticata dal test H.I.V., né i soggetti affetti dalle seguenti **infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive**, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato medesimo.

L'Assicurazione non copre gli infortuni direttamente conseguenti al manifestarsi di un attacco epilettico.

Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più delle affezioni o malattie di cui sopra nel corso del Contratto costituisce causa di cessazione dell'Assicurazione.

La copertura assicurativa è prestata in favore di persone di età non superiore ai 75 anni.

Resta inteso che qualora l'Assicurato compia i 75 anni di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.

Art. 4 - Limite catastrofale per evento

Resta espressamente convenuto che **in nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire**, a seguito del medesimo Sinistro, un Indennizzo complessivo superiore a € 5.000.000,00 qualunque sia il numero degli assicurati sinistrati, anche su diverse assicurazioni stipulate con la Società.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano tale limite, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite ed il totale degli indennizzi conteggiati.

Art. 5 - Rischio volo

Sono **esclusi** dalla copertura assicurativa i voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclubs, del Contraente o dell'Assicurato.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

L'Assicurazione è estesa agli Infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei effettuati come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell'equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse le trasvolate oceaniche.

Sono inoltre compresi gli eventuali Infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di forzato dirottamento compreso quindi l'eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l'Assicurato è stato dirottato fino alla località di arrivo prevista dal biglietto aereo.

In nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire, a seguito del medesimo Sinistro, un Indennizzo complessivo superiore a € 5.000.000,00 qualunque sia il numero degli assicurati sinistrati, anche su diverse assicurazioni stipulate con la Società.

Tale limitazione si riferisce anche ai capitali relativi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni individuali e/o cumulative stipulate con la Società dallo stesso Contraente.

Qualora le indennità liquidabili eccedano nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

Art. 6 - Rischio guerra

In deroga a quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di Guerra per il periodo massimo di 15 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

Limitatamente al rischio volo previsto dalla presente Polizza, l'Assicurazione si intende estesa agli eventi conseguenti a rischio Guerra con esclusione di sorvoli o soste nei Paesi in stato di guerra.

Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente / Assicurato

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dal **Contraente/Assicurato**, che pertanto **deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio**. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato Indennizzo del danno o un **Indennizzo ridotto, sia il recesso o l'annullamento** del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 8 - Limiti territoriali

L'Assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli Indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in valuta corrente.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il Contraente / Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre polizze per le stesse persone e per gli stessi rischi contemplati dalla presente Polizza. In caso di **omissione di tale comunicazione decade dal diritto all'Indennizzo** ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile. **La Società** entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra **può recedere dal Contratto** con un preavviso di quindici giorni.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dal Contratto devono essere fatte **per iscritto** alla Società o al Broker al quale è assegnata la Polizza.

Art. 11 - Variazione del Rischio

Il Contraente deve dare **comunicazione scritta** alla Società di ogni **aggravamento del Rischio**.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo**, nonché la stessa **cessazione dell'Assicurazione**, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 12 - Variazione della persona del Contraente

In caso di alienazione dell'azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il **Contraente**, fermo l'onere del pagamento del Premio per il periodo di Assicurazione in corso, **si impegna a trasferire all'acquirente gli obblighi derivanti dal Contratto**.

In caso di fusione della società Contraente con una o più società, il Contratto prosegue con la società incorporante o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il Contratto prosegue con la società Contraente nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

In caso di scioglimento della società Contraente o della sua messa in liquidazione **il Contratto prosegue fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente**, suoi eredi od aventi causa, **entro il termine di 15 giorni** dal loro verificarsi alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal Contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 13 - Morte - Beneficiari

Se l'Infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli aventi diritto previsti dal contratto di lavoro se la Polizza è stipulata in ottemperanza al contratto stesso; diversamente alle persone designate dall'Assicurato (la cui dichiarazione scritta può essere depositata presso la Società) o in assenza di dichiarazioni, agli eredi legittimi e/o testamentari.

Ad integrazione di quanto sopra si precisa che lo stato dichiarato di "coma irreversibile" conseguente ad Infortunio viene parificato alla morte.

Art. 14 - Morte Presunta

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non viene trovato entro 1 anno a seguito di arenamento, affondamento e/o naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo contemplato in Polizza, nonché scomparsa per qualsiasi altra causa, salvo quanto disposto dall'Art. 1), verrà riconosciuto l'Indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come Infortunio.

Qualora dopo il pagamento delle indennità l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, **la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese**. L'Assicurato potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma di Polizza.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento e/o naufragio del mezzo di trasporto di cui sopra, sono coperte dall'Assicurazione.

Art. 15 - Invalidità Permanente

a) Se l'Infortunio ha per conseguenza l'Invalidità Permanente definitiva, la Società liquida un'indennità calcolata sulla somma assicurata per tale garanzia, secondo la tabella annessa al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni Invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 - per l'industria - e successive modifiche con rinuncia da parte della Società all'applicazione della Franchigia prevista.

Per gli Assicurati mancini le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precitata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono **ridotte in proporzione alla funzionalità perduta**.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale.

La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella predetta tabella l'indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

- b) In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le **percentuali sono diminuite** tenendo conto del **grado di Invalidità preesistente**.

Il grado di Invalidità Permanente viene determinato nel momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate immutabili.

Art. 16 - Cumulo di indennità

L'indennità per Inabilità Temporanea è cumulabile con quella per morte o per Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di un'indennità per Invalidità Permanente, ma entro un anno dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, **la Società corrisponde** ai beneficiari designati o, in difetto agli eredi, **la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata** per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per l'Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, oppure sia stata dimostrata la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi, la Società paga agli eredi l'importo che sarebbe spettato all'Assicurato, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 17 - Denuncia del sinistro

La denuncia del sinistro con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da certificato medico, **deve essere fatta per iscritto** alla Direzione della Società od all'Intermediario cui è assegnata la Polizza, **entro 5 giorni** lavorativi dall'Infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'Art 1913 del Codice Civile.

In seguito all'Infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato **dovrà inviare, ad intervalli non superiori a 30 giorni** e sino a guarigione avvenuta, **certificati medici sul decorso delle lesioni**.

Quando **l'Infortunio abbia cagionato la morte** dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, **deve esserne dato immediato avviso** alla Società.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.

Art. 18 - Facoltà di Recesso

Dopo ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza e sino al sessantesimo giorno dalla sua definizione, il Contraente o la Società possono recedere dal Contratto con preavviso di



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

30 (trenta) giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa metterà a disposizione del Contraente la quota di Premio, **al netto delle imposte**, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 19 - Controversie

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado d'Invalidità Permanente o sul grado o durata dell'Inabilità Temporanea, le Parti possono devolvere la controversia ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici dove ha sede l'Assicurato. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenza per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese **a maggioranza di voti** con dispensa da ogni formalità di legge, e **sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.**

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità e comunque entro due anni, l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad un momento successivo da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una liquidazione provvisoria sull'Indennizzo.

Art. 20 - Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno **30 (trenta) giorni prima della scadenza**, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 21 - Pagamento del Premio – decorrenza dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

Il Contraente è tenuto a pagare il Premio presso la direzione della Società, o la sede del Broker al quale è assegnata la Polizza, alle rispettive scadenze.

Salvo diversi accordi scritti fra le Parti, la prima rata deve essere pagata alla consegna della Polizza.

A fronte del pagamento delle rate successive la Società rilascia quietanza, indicando la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo.

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza se in quel momento il Premio è stato pagato, diversamente decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento, fermo restando le scadenze stabilite nel Contratto. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di 30 (trenta) giorni, decorso il quale l'Assicurazione viene sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento del Premio e delle spese. Decorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del Contratto. È fatto salvo in ogni caso il diritto al pagamento dei premi scaduti e ad esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il Premio è determinato annualmente salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 22 - Oneri fiscali

Gli **oneri fiscali** relativi all'Assicurazione sono **a carico del Contraente.**

Art. 23 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 24 - Foro Competente

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia Consumatore ai sensi di legge il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo in Italia del Contraente.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non sia Consumatore ai sensi di legge il foro competente è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello ove ha sede l'Intermediario cui è affidata la gestione del Contratto

Art. 25 - Rinvio alle norme di legge

Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana, per quanto non espressamente regolato si applicano le vigenti disposizioni di legge.

CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE VALIDE ED OPERANTI

Art. 1 - Esposizione agli elementi

La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle Condizioni Generali di Assicurazione, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di Invalidità Permanente anche nel caso in cui gli avvenimenti di cui sopra non cagionino direttamente l'Infortunio.

La Società corrisponderà le indennità di cui sopra nel caso in cui l'Infortunio, la morte o le lesioni organiche permanenti dell'Assicurato siano causate dalla zona, dal clima o da altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento).

Art. 2 - Limitazione relativa alle ernie

Con riferimento alle ernie addominali traumatiche si dà atto che:

- nel caso in cui l'ernia anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta un'indennità a titolo d'Invalidità Permanente **non superiore al 10%** della somma assicurata per il caso d'Invalidità Permanente totale;
- qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposto **unicamente l'Indennizzo** per il caso **d'Inabilità Temporanea**, ove prevista, fino ad un **massimo di 30 giorni**;
- qualora insorga contestazione circa la natura o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al collegio medico, di cui all'art. 19) delle Condizioni Generali della Polizza.

Art. 3 - Commorienza dei coniugi

Qualora il medesimo Infortunio indennizzabile ai sensi della Polizza provochi la morte dell'Assicurato e del coniuge o del convivente more – uxorio, la Società liquida ai figli minorenni dell'Assicurato, purché con lo stesso conviventi e che risultino Beneficiari dell'Assicurazione, l'Indennizzo previsto in Polizza per il caso di morte aumentato del 100%, e fino ad un massimo d'aumento di €. 110.000,00 .

Art. 4 - Supervalutazione della Invalidità Permanente superiore al 60%

Qualora a seguito dello stesso evento indennizzabile ai sensi della Polizza, l'Assicurato riporti postumi invalidanti superiori al 60%, la Società corrisponderà allo stesso il 100% della somma assicurata in Polizza.

Art. 5 - Spese di rimpatrio

Qualora dall'Infortunio derivi una Invalidità Permanente indennizzabile ai sensi della Polizza superiore al 5%, e lo stesso Infortunio richieda l'immediato rimpatrio dell'Assicurato infortunato con il mezzo di trasporto più idoneo, la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute fino alla **concorrenza di €. 2.500,00**, su presentazione di regolare documentazione.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 6 - Rimpatrio della salma

In caso di decesso avvenuto all'estero a seguito di evento indennizzabile ai sensi della Polizza, la Società rimborsa agli eredi le spese sostenute per il trasporto della salma in patria entro il limite **massimo di € 3.000,00. Non sono indennizzabili le spese funerarie.**

Art. 7 - Danno estetico

In caso di Infortunio che comporti, oltre ad un Indennizzo a titolo di Invalidità Permanente, anche conseguenze di carattere estetico al viso, la Società rimborserà un ulteriore importo **massimo di € 5.000,00** per le spese documentate e sostenute dall'Assicurato per interventi di chirurgia plastica ed estetica allo scopo di ridurre od eliminare i danni estetici al viso.

Art. 8 - Pratica sportiva

A parziale deroga dell'art. 2 lett. k) si conviene che l'assicurazione è estesa, eccezion fatta per la garanzia di Inabilità Temporanea, a:

- competizioni e relative prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo, sempreché praticati a livello non professionale.

In questi casi l'indennizzo per invalidità permanente dovuto a termini di polizza è ridotto del 30%, e il rimborso spese di cura dovuto a termini di polizza è effettuato previa detrazione di uno scoperto del 30%.

Art. 9 - Buona Fede

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza o durante il corso della stessa non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 10 - Franchigia

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che **non verrà corrisposto** alcun *Indennizzo* per l'Invalidità Permanente quando questa sia di grado **non superiore al 3%** della totale.

Se invece essa risulterà **superiore al 3%** della totale l'*Indennizzo* verrà corrisposto **solo per la parte eccedente**.

In caso di Invalidità Permanente di grado superiore al 10% la Franchigia di cui sopra si intende annullata.

Art. 11 - Poliomielite – Meningoencefalite

La copertura assicurativa comprende i postumi della poliomielite nonché della meningoencefalite trasmessa dal morso della zecca qualora la **Malattia** venga accertata sierologicamente e si **manifesti non prima di 15 giorni dall'inizio della copertura assicurativa e non oltre 15 giorni dopo la cessazione** della stessa.

Per inizio della Malattia (momento in cui si verifica l'Infortunio) deve considerarsi il giorno in cui per la prima volta viene consultato un medico dopo la diagnosi di poliomielite o meningoencefalite.

L'Indennizzo viene corrisposto **solo in caso di morte o di Invalidità permanente**. L'Indennizzo è **limitato nell'ambito della somma assicurata, ad Euro 50.000,00**.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è estesa al caso di Invalidità permanente derivante da Malattia (purché non compresa tra le esclusioni indicate al successivo Art. 5.) che insorga nel corso del Contratto e che abbia per conseguenza una invalidità permanente manifestatasi entro un anno dalla cessazione dell'assicurazione.

Art. 2 - Definizione di malattia

E' considerata "Malattia" ogni alterazione dello stato di salute dell'Assicurato, non dipendente da infortunio.

Art. 3 - Definizione di Invalidità Permanente da Malattia

E' considerata "Invalidità Permanente da Malattia" la diminuita capacità lavorativa o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità stessa ad una qualsiasi occupazione proficua, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

Art. 4 - Criteri di liquidazione

La garanzia viene prestata per il capitale massimo indicato in Polizza per ogni persona e **la liquidazione del danno avviene quando l'Invalidità accertata è superiore alla Franchigia stabilita.**

La percentuale di invalidità permanente viene accertata con riferimento alla Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente allegata al DPR 30/6/1965 n. 1124 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

La Società liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti:

24 % Franchigia			
I.P.%	CAPITALE %	I.P.%	CAPITALE %
25	5	57	63
26	8	58	67
27	11	59	71
28	14	60	75
29	17	61	79
30	20	62	83
31	23	63	87
32	26	64	91
33	29	65	95
34	32	66	100
35/55	35/55	Oltre	100
56	59		

Art. 5 - Esclusioni

Sono escluse dall'Assicurazione le Invalidità permanenti derivanti direttamente o indirettamente da:

- **malattie e/o invalidità preesistenti alla stipulazione della Polizza;**
- **malattie professionali, mentali e del sistema nervoso;**
- **malattie per abuso di alcolici o per uso non curativo di farmaci, stupefacenti e simili;**
- **trattamenti estetici; cure dimagranti e dietetiche;**
- **malattie da fonti radioattive;**
- **guerra ed insurrezione;**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- *sindrome da immunodeficienza acquisita.*

Art. 6 - Limiti di età

La copertura assicurativa è prestata in favore di persone di età non superiore ai 65 anni.

Art. 7 - Denuncia della Malattia

La denuncia della Malattia che - secondo parere medico - potrebbe comportare Invalidità Permanente ***deve essere presentata per iscritto*** - dal Contraente / dall'Assicurato - all'Intermediario cui è assegnata la Polizza ***entro 15 giorni*** dalla sua manifestazione oppure dal momento in cui l'Assicurato ne ha avuto possibilità.

L'Assicurato deve successivamente inviare alla Società direttamente o tramite l'Intermediario ***certificati medici, copia delle cartelle cliniche ed ogni altro documento*** che attestino il decorso e le conseguenze della Malattia.

Il diritto all'indennità per l'Invalidità Permanente da malattia è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, oppure sia stata dimostrata la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi (nel rispetto dei termini previsti dall'art. 7), la Società paga agli eredi l'importo che sarebbe spettato all'Assicurato, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 8 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive di Invalidità Permanente derivante dalla Malattia denunciata, senza riguardo al maggior pregiudizio riconducibile a situazioni patologiche o infermità preesistenti alla stipulazione del Contratto e/o a mutilazioni o difetti fisici.

Art. 9 - Procedura per la liquidazione dell'indennità

Il grado di Invalidità Permanente viene valutato non prima che sia ***decorso un anno dalla data della denuncia della Malattia.***

Ricevuta la documentazione di cui al paragrafo 7 e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità dovuta, dandone comunicazione all'interessato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento.

La valutazione dell'Invalidità Permanente viene effettuata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico disciplinante la materia di cui al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965.

Nei casi di Invalidità Permanente non previsti dal Testo Unico, la valutazione è concordata dal medico dell'Assicurato con il consulente medico della Società.

Nel caso in cui l'Assicurato non intenda sottoporsi ad un adeguato trattamento terapeutico che - a giudizio sia del suo medico e/o di quello della Società - possa modificare positivamente il decorso della Malattia, la ***valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi di Invalidità Permanente che gli sarebbero residuati se si fosse sottoposto a detto trattamento, senza riguardo, perciò, al maggior pregiudizio derivante dalla mancata attuazione del citato trattamento terapeutico.***

Il diritto all'indennità per ***Invalidità Permanente*** è di carattere personale e quindi non è ***trasmissibile*** agli eredi.

Tuttavia, se l'Assicurato muore dopo che l'indennità sia stata ufficialmente offerta o liquidata in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 10 - Non cumulabilità della presente garanzia con quella prestata con Polizza infortuni

La presente ***copertura assicurativa non potrà in alcun caso cumularsi con garanzie di Invalidità Permanente prestate con polizze infortuni.***



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 11 - Rinvio alle condizioni della Polizza infortuni

Per quanto non regolato dalla presente sezione, valgono - purché compatibili - le Condizioni Generali di Assicurazione di Polizza.

Art. 12 – Modifica dei premi di polizza in corso di contratto

I premi di polizza relativamente alla presente sezione sono calcolati sulla base della sotto riportata tabella. In occasione del cambiamento della fascia di età dell'Assicurato, la Società provvede a modificare il premio senza necessità di preventiva comunicazione.

Tabella dei Tassi per IPM

Età	18 a 30	31 a 40	41 a 50	51 a 65
Tasso lordo	1,30‰	1,50 ‰	2,00 ‰	2,50 ‰



INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, per brevità, “Società” o “il Titolare”), in qualità di titolare del trattamento desidera informarLa, ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali («**Regolamento**»), che i dati personali da Lei forniti in sede di instaurazione del rapporto e in costanza di esso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate. In alcune circostanze alcuni dati potrebbero essere raccolti anche presso terzi, ove necessario e sempre nel rispetto della normativa applicabile.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Italia, Via Bernardo Quaranta n. 45, Milano.

2. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare potrà trattare:

- **dati identificativi e di contatto**: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale, indirizzo email, numero telefonico;
- **dati di natura fiscale o comunque necessari per eseguire o ricevere pagamenti**.

I dati personali sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità e sulla base delle seguenti condizioni di liceità:

a. adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e/o dal contratto in essere con il Titolare, cui la presente informativa è allegata, e comunque di gestione ed esecuzione del contratto; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità di assolvere gli obblighi legali connessi all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale (art. 6.1, lett. b e c del Regolamento);

b. gestione dell'eventuale contenzioso e tutela dei diritti della Società; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità del perseguimento del legittimo interesse della Società (art. 6.1, lett. f del Regolamento);

Per tali finalità non occorre il Suo consenso.

c. I dati forniti potranno essere trattati anche con la finalità di inviare newsletter, comunicazioni di natura pubblicitaria, o a finalità di *marketing*; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sul Suo consenso (art. 6.1, lett. a del Regolamento);

3. Modalità del trattamento e natura del conferimento

I dati personali saranno trattati dalla Società con sistemi informatici e cartacei secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione d'idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il conferimento e l'aggiornamento dei Suoi dati personali è obbligatorio in base a normative vigenti (in materia fiscale o altre) o per lo svolgimento del rapporto contrattuale. Senza tali dati, non sarà possibile instaurare o - in talune circostanze - proseguire il rapporto.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** è facoltativo e il mancato conferimento o il ritiro del consenso al trattamento non comporterà conseguenze sul rapporto contrattuale, ma solo l'impossibilità di trattare i dati ai fini ivi indicati.

4. Conservazione dei dati

Tutti i dati a Lei riferibili saranno conservati nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo civilistico di conservare le scritture contabili e ulteriore corrispondenza aziendale per 10 anni) e comunque per la sola durata del contratto in essere. Una volta concluso il rapporto, a tutela dei diritti della Società, i dati saranno conservati – in modo da essere accessibili solo in caso di necessità – per un periodo di tempo corrispondente al periodo di prescrizione di eventuali diritti che



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Lei possa vantare nei confronti della Società. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e dell'eventuale intervento di cause interruttive o sospensive della prescrizione medesima.

Nel caso in cui Lei acconsenta al trattamento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi dal conferimento.

5. Destinatari dei dati

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi del Regolamento, potranno essere comunicati a: dipendenti della Società, i suoi collaboratori, consulenti e professionisti (in particolare, a mero titolo esemplificativo: commercialisti; gestore del database aziendale etc.), organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo, IVASS. Nell'adempimento di obblighi di legge, di quelli derivanti dal rapporto contrattuale o su Sua richiesta di dati potrebbero essere comunicati a enti pubblici, o alla pubblica autorità.

6. Trasferimento dei dati

I Suoi dati saranno conservati presso la sede della Società e i suoi server siti in Unione Europea. I dati saranno altresì conservati, in formato digitale, all'interno del database situati in Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

7. Diritti del Contraente

Il Contraente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione);
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto di lavoro (es. dati relativi agli stipendi, servizi di mobilità interni) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare del trattamento dei dati, inviando la Sua richiesta al seguente indirizzo email privacy@donauassicurazioni.it o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, Via B. Quaranta n. 45, 20139 Milano.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683